

Repertorio n. 77957

Raccolta n. 39041

VERBALE ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette settembre duemilaquattro (27/09/2004) - alle ore sedici (h. 16.00) - in Venezia-Mestre, Viale Sansovino, n. 5 presso la direzione centrale della società "Veneto Strade S.p.a."

Innanzitutto a me dr. Alberto Tessitore, Notaio in Mira, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, non assistito dai testimoni, per rinuncia, col mio consenso, del comparente,

è presente il signor:

on.ing. Marino Zorzato, nato a Cittadella (Padova) il 10 maggio 1956, domiciliato, per la carica, a Venezia, Dorsoduro anagrafico 3901, professionista,

- cittadino italiano - della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente on. ing. Marino Zorzato dichiara di intervenire nel presente esclusivamente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"VENETO STRADE - S.P.A."

con sede in Venezia, Dorsoduro anagrafico 3901 - Capitale sociale Euro 5.163.200,00 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03345230274-.

Il comparente - nella detta qualifica - mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della società stessa in questo giorno, ora e luogo convocata - in seconda convocazione (essendo la prima convocata per il giorno 20 settembre 2004 - andata deserta) come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 agosto 2004 - Foglio delle Inserzioni n. 188 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

Parte straordinaria

1. Approvazione statuto della società Veneto Strade S.p.a. ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. varie ed eventuali.

Parte ordinaria

OMISSIS

Aderendo io Notaio alla richiesta do atto di quanto segue:

- che il comparente - a norma di statuto e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società - assume la presidenza dell'assemblea;

- che il comparente, nella detta qualifica, constata e dichiara che sono presenti i seguenti soci:

- REGIONE DEL VENETO - con sede in Venezia, Dorsoduro anagrafico 3901, Palazzo Balbi, Codice Fiscale n. 80007580279 - titolare di n. 1.548.960 (unmilione cinquecento quarantotto mila novecento sessanta) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal rag. Renato Chisso, nato a Quarto d'Altino il 28 luglio 1954;

- PROVINCIA DI BELLUNO - con sede in Belluno, Via Sant'Andrea, n. 5 - Codice Fiscale n. 93005430256 - titolare di n. 368.800 (trecento sessantotto mila ottocento) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal sig. Quinto Piol, nato a Belluno il 18 maggio 1951;

- PROVINCIA DI ROVIGO - con sede in Rovigo, Via L. Ricchieri detto Celio, n. 10 - Codice Fiscale n. 93006330299 - titolare di n. 368.800 (trecento sessantotto mila ottocento) azioni -

rappresentata, come da delega in atti della società, dal sig. Daniele Chiarioni, nato a Occhiobello il 26 dicembre 1957;

- PROVINCIA DI TREVISO - con sede in Treviso, Via Cesare Battisti, n. 30 - Codice Fiscale n. 80008870265 - titolare di n. 368.800 (trecentosessantottomilaottocento) azioni - in persona del Presidente dr. Luca Zaia, nato a Conegliano (Treviso) il 27 marzo 1968;

- PROVINCIA DI VENEZIA - con sede in Venezia, San Marco anagrafico 2662, Ca' Corner - Codice Fiscale n. 80008840276 - titolare di n. 368.800 (trecentosessantottomilaottocento) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal sig. Giuseppe Scaboro, nato a Venezia il 4 febbraio 1942;

- PROVINCIA DI VERONA - con sede in Verona, Via Santa Maria Antica, n. 1 - Codice Fiscale n. 00654810233 - titolare di n. 368.800 (trecentosessantottomilaottocento) azioni - in persona del Presidente prof. Elio Mosele, nato a San Bonifacio il 12 maggio 1934;

- PROVINCIA DI VICENZA - con sede in Vicenza, Contra' Gazzolle, n. 1 - Codice Fiscale n. 00496080243 - titolare di n. 368.800 (trecentosessantottomilaottocento) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal Signor Roberto Ciambetti, nato a Sandrigo il 3 luglio 1965;

- "SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA S.P.A." con sede in Venezia, a Marghera, Via Bottenigo, n. 64/a - Capitale sociale Euro 20.925.000,00 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00337020275- titolare di n. 258.160 (duecentocinquantottomilacentosessanta) azioni rappresentata, come da delega in atti della società, dall'ing. Christiano Costantini, nato a Vittorio Veneto il 16 luglio 1951;

- "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A." con sede in Roma, Via A. Bergamini, n. 50 - Capitale sociale Euro 615.527.000,00 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 - titolare di n. 258.160 (duecentocinquantottomilacentosessanta) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal dr. Annalisa Gianni, nata a Roma il 14 marzo 1975;

- SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE - con sede in Trieste, Via Locchi, n. 19 - Capitale sociale Euro 157.965.738,58 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 00098290323 - titolare di n. 258.160 (duecentocinquantottomilacentosessanta) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal dr. Gianfranco Bettio, nato a Trieste il 22 luglio 1952;

- "SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA" con sede in Verona, Via Flavio Gioia, n. 71 - Capitale sociale Euro 108.450.000,00 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00212330237- titolare di n. 258.160 (duecentocinquantottomilacentosessanta) azioni - rappresentata, come da delega in atti della società, dal dr. Andrea Avesani, nato a Verona il 24 agosto 1964;

- titolari nel loro complesso di n. 4.794.400 (quattromilionisettecentonovantaquattromilaquattrocento) azioni su di un totale di n. 5.163.200 (cinquemilionicentosessantatremiladuecento) azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato;

- che il Presidente constata e dichiara:

- che del Consiglio di Amministrazione della società - composto di numero quattordici Consiglieri - sono presenti - oltre al Presidente on. ing. Marino Zorzato - comparente nel presente atto - i signori ing. Silvano Vernizzi, Gilberto Pozzani, ing. Andrea Costantini, Luca Zaia, Lino Brentan, ing. Maurizio Neri, arch. Luigi Crimi et ing. Angelo Milan;

- che del Collegio Sindacale della società - composto di tre Sindaci effettivi - il Presidente dr. Renato Zorzi e il Sindaco effettivo dr. Paolo Venuti - assente giustificato il Sindaco effettivo dr. Girolamo Amodeo;
- che, di conseguenza, l'assemblea risulta validamente costituita et idonea a deliberare;
- che il Presidente dichiara che, per quanto riguarda gli azionisti partecipanti all'assemblea, risultano adempiute tutte le prescrizioni di cui all'articolo 2370 del Codice Civile;
- che il Presidente dichiara, infine, che l'assemblea è da intendersi validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno e ciò a norma di legge e di statuto.

Apertisi i lavori dell'Assemblea, il Presidente ricorda ai partecipanti che a norma della disciplina normativa di cui ai Dlgs n.5 et n. 6/2003 - e successive modifiche - si rende necessario adeguare il vigente statuto della società alle nuove norme. Si è quindi provveduto ad un esame del vigente statuto al fine di cui in precedenza e, con l'occasione, si è ritenuto opportuno apportare allo statuto stesso alcune modifiche previste e consentite dalla nuova normativa e/o consigliate dall'esperienza pregressa. In relazione a ciò il Presidente ricorda che una bozza di statuto è stata elaborata dai consulenti della società e quindi sottoposta all'esame e all'approvazione dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci della società stessa.

Si è pertanto addivenuti alla predisposizione di un testo di statuto che è ora a disposizione, in copia, di tutti i partecipanti e che il Presidente stesso invita me Notaio ad allegare al presente verbale una volta che lo stesso sia stato formalmente approvato nel corso della presente assemblea.

Prima di passare alle votazioni il Presidente rileva che, in relazione alle modifiche apportate allo statuto vigente, si reputa opportuno procedere all'approvazione del nuovo statuto - in sostituzione di quello fino ad oggi in essere - con un'unica votazione riguardante lo statuto nel suo complesso e ciò per evidenti ragioni di praticità posto che una approvazione articolo per articolo si renderebbe defaticante e anche inutile dato che il nuovo testo statutario è stato esaminato e approfondito dai partecipanti come già detto in precedenza e quindi ben noto agli stessi.

Il Presidente chiede quindi all'assemblea di procedere - sempre che non vi siano ulteriori e diverse proposte ad un'unica votazione per l'approvazione del nuovo statuto - in sostituzione di quello fino ad oggi vigente - nel testo a disposizione di ciascuno dei partecipanti e quale consegnatomi, per l'allegazione da parte di me Notaio, al presente verbale.

Dopo breve discussione l'assemblea - preso atto di quanto proposto dal Presidente - e all'unanimità - come il Presidente constata e dichiara - delibera di approvare - in sostituzione di quello vigente - il nuovo statuto della società nel testo come sopra proposto dal Presidente stesso e quale ai partecipanti ben noto, deliberando, ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. del cod. civ., che l'indirizzo ove è posta la sede legale della società è in Dorsoduro anagrafico 3901; testo che io Notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A" - omessane la lettura per volontà del comparente e con l'assenso di tutti i partecipanti-.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, l'assemblea si scioglie ad ore sedici e quarantacinque (h. 16.45).

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive; atto

scritto in parte da me di mio pugno e in parte a macchina con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per dieci facciate e parte di una undicesima di tre fogli.

F.to: Marino Zorzato - dr. Alberto Tessiore - Notaio - (L.S.)-

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

a) La Società è denominata "Veneto Strade SpA".

Articolo 2 Sede

2.1 La Società ha sede in Venezia.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici amministrativi, succursali, rappresentanze, filiali ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 La Società interviene sulla rete viaria della Provincia di Belluno tramite la locale Direzione operativa.

Articolo 3 Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

I. La progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione, l'esercizio, la vigilanza - ed i relativi coordinamenti esecutivi - di lavori, opere, infrastrutture e servizi d'interesse viario, anche in regime di concessione;

II. l'attività di engineering, consistente anche nell'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

III. l'assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni di project-financing;

IV. la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere stradali, civili, idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e di servizi a rete, nonché dei sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;

V. la redazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema viario;

VI. la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all'attività sociale, anche per conto di terzi;

VII. la conduzione e gestione di servizi, anche per conto terzi, inerenti al settore viario;

VIII. le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale e relative pertinenze anche in relazione agli adempimenti richiesti dal Codice della Strada;

IX. la predisposizione e divulgazione di strumenti di informazione, anche a mezzo stampa ovvero per via informatica, relativi all'attività della Società;

X. la riscossione degli introiti conseguenti dall'attività sociale.

3.2 La Società conseguirà il proprio oggetto sociale anche svolgendo tutte le attività e le funzioni di competenza dei soci pubblici (Regione e Province) per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di rete viaria stradale ed autostradale.

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, nel rispetto della normativa vigente:

i) acquisire, vendere, permutare beni immobili, macchinari ed immobili, nonché concludere operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie – tra cui il rilascio di fidejussioni, di cauzioni, di garanzie, anche a favore di terzi - comunque ed in qualsiasi modo funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;

ii) costituire società ed assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni in altre società e organismi consortili aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero costituire, in

Italia ed all'estero, associazioni temporanee di imprese e/o promuovere unioni di imprese in qualsiasi forma e/o ad esse aderire.

3.4 La Società perseguirà il proprio oggetto sociale e le proprie finalità nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento al Codice Etico.

Articolo 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4.2 Con deliberazione dell'Assemblea la Società potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata nella scadenza anche più volte.

Articolo 5 Domicilio dei soci

5.1 Il domicilio dei soci ad ogni effetto di legge, nei rapporti tra i soci e la Società e nei rapporti tra i soci per quanto attiene gli atti e l'attività della Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI - RECESSO

Articolo 6 Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.163.200,00 (cinquemilionicentosessanta tremiladuecento virgola zerozero), interamente versato, diviso in numero 5.163.200 (cinquemilionicentosessantatremiladuecento) azioni ordinarie nominative del valore nominale di un euro ciascuna.

6.2 Il capitale può essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in denaro, in natura, ovvero con capitalizzazione delle riserve disponibili, in base alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti che stabilirà modalità, termini e condizioni relative all'emissione del nuovo capitale. Le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 In caso di aumento del capitale gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capitale sociale, hanno diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione. Si osserva quanto previsto all'art. 2441 Codice Civile.

6.4 E' consentita in ogni momento l'esclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale della Società deliberati ai fini della quotazione delle azioni, purchè l'aumento venga riservato esclusivamente a favore delle istituzioni finanziarie partecipanti al consorzio di collocamento oppure direttamente al pubblico.

6.5 Qualora detti aumenti non possano essere eseguiti, per qualunque ragione, in favore dei soggetti indicati all'art. 6.4 con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, l'organo amministrativo provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea degli azionisti affinché deliberi la revoca dell'aumento del capitale.

6.6 Sui ritardati pagamenti dei conferimenti in denaro da parte degli azionisti si applica un interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non può essere superiore al 3% del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.

6.7 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

6.8 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

6.9 Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi anche senza obbligo di rimborso, con le modalità ed i limiti di cui alla vigente normativa in materia creditizia, bancaria, finanziaria e di raccolta del risparmio. I versamenti in conto capitale possono essere utilizzati, previa delibera in tal senso da parte degli azionisti, per la copertura di eventuali perdite, ovvero imputati ad aumento di capitale.

Articolo 7 Azioni

7.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 L'Assemblea Straordinaria, in sede di delibera di aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni, potrà limitare ovvero escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2351, 1° e 2° comma, Codice Civile, il diritto di voto inerente alle predette azioni.

Articolo 8 Categorie di Azionisti

8.1 Anche per le finalità di cui all'art. 2449 e seguenti Codice Civile e degli articoli 9, 10, 22 e 29 dello Statuto, le azioni della Società appartengono alle seguenti categorie omogenee di azionisti:

- la Regione Veneto;
- le Province indicate nel Libro dei Soci;
- le Società Autostradali indicate nel Libro dei Soci.

Articolo 9 Trasferimento di azioni

9.1 Il trasferimento delle azioni a terzi può avvenire solo a favore di identiche figure istituzionali o societarie, siccome previsto dalla legge regionale 25.10.2001 n. 29 istitutiva della Società.

9.2 Il trasferimento, totale o parziale, di azioni, siccome definito all'art. 10, 1° comma, lettera a), all'interno di ciascuna categoria di azionisti è libero e non è soggetto al diritto di prelazione di cui al successivo art. 10 in favore degli altri azionisti.

9.3 Per tutta la durata della Società le azioni non possono costituire oggetto di garanzia, reale o personale, né possono essere concesse in usufrutto ovvero costituite in pegno a favore di terzi ovvero costituire oggetto di un contratto di riporto, se il Consiglio di Amministrazione non avrà preventivamente manifestato il proprio gradimento tenuto conto degli interessi sociali. La relativa delibera dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla richiesta di gradimento e comunicata senza indugio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente.

In ogni caso, il socio che intendesse costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovranno essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di preferenza nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro giorni trenta dal ricevimento dell'offerta. In caso di mancato esercizio del diritto di preferenza, il socio interessato, una volta ottenuto il gradimento di cui al comma precedente, potrà concedere in pegno le azioni, ma ciò: a) solamente a primario istituto di credito; b) a condizione che l'istituto medesimo si obblighi all'osservanza della clausola di prelazione di cui all'art. 10 ed accetti la conservazione del diritto di voto in capo al socio debitore.

Articolo 10 Diritto di prelazione

10.1 In caso di trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione connessi alle medesime, per atto tra vivi - e fermo restando la previsione di cui all'art. 9.2 - spetta agli altri soci il diritto

di prelazione, in proporzione delle azioni possedute, con le seguenti precisazioni:

- a) Per „trasferimento per atto tra vivi“ si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, anche a titolo gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, di permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione, la cessione d'azienda, la scissione, la fusione tra società;
- b) l'intestazione delle azioni a società fiduciaria o la reintestazione ai soggetti fiducianti non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo;
- c) qualora la cessione riguardi azioni appartenenti ad un socio pubblico, il diritto di prelazione spetta esclusivamente agli altri azionisti pubblici, cioè a dire alla Regione Veneto ed alle Province;
- d) qualora la cessione riguardi azioni appartenenti ad un socio privato, il diritto di prelazione, siccome disciplinato nel presente articolo, spetta a tutti gli altri azionisti, in proporzione alla partecipazione detenuta alla data dell'offerta delle azioni da parte del socio cedente;
- e) a seguito della cessione delle azioni, i criteri di nomina degli organi sociali, siccome regolati nell'Atto Costitutivo e nello Statuto in virtù dell'art. 2449 e seguenti del Codice Civile, rimangono inalterati, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) l'esercizio del diritto di prelazione ha unicamente ad oggetto l'intera partecipazione cedenda. Nel caso di proposta di vendita contemporanea da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri azionisti non deve necessariamente avere ad oggetto l'intera partecipazione oggetto di vendita di cui alla proposta contemporanea, ma può limitarsi alla sola offerta di uno degli azionisti.

10.2 Il socio che intenda cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione dovrà darne comunicazione, a mezzo di raccomandata a. r., al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, indicando (a) il nominativo e la sede dell'acquirente; (b) il prezzo o il valore chiesto; (c) le modalità ed i termini di pagamento; (d) il termine entro il quale dovrà avvenire l'acquisto delle azioni offerte in vendita. Il socio che intenda procedere ad una donazione delle proprie azioni o diritti di opzione, dovrà preventivamente acquisire l'assenso unanime degli altri soci.

10.3 La comunicazione di cessione priva anche di uno solo di tali indicazioni è inefficace ed invalida nei confronti dell'eventuale acquirente e dei soci ed è inopponibile alla Società.

10.4 Ricevuta l'offerta di vendita, il Presidente dovrà, entro 8 (otto) giorni, darne comunicazione a tutti gli altri soci iscritti a libro soci.

10.5 Nei 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita, i soci dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione al numero delle azioni possedute e nei termini proposti dal socio cedente.

10.6 Nel caso in cui uno o più soci dichiarino di esercitare la prelazione, eccependo contestualmente l'eccessività del prezzo richiesto dall'offerente, il prezzo del trasferimento sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data della comunicazione dell'esercizio della prelazione di cui all'art. 10.5.

10.7 In caso di mancato accordo sul valore o sul prezzo, decorso il termine di cui all'art. 10.6, ed entro i successivi giorni 20 (venti), il socio ovvero i soci che hanno esercitato la prelazione, congiuntamente tra loro, da un parte, ed il socio offerente - ovvero i soci offerenti -, dall'altra, nomineranno ciascuno un arbitratore, comunicando la nomina per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. I due

arbitratori così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente del Collegio d'arbitraggio. In caso di mancata nomina dell'arbitratore da parte dei soggetti che vi sono tenuti – ovvero in caso di mancata nomina del Presidente del Collegio d'arbitraggio - la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

10.7.1 Il Collegio di arbitraggio determinerà il valore o il prezzo delle azioni, ovvero dei diritti di opzione, oggetto del proposto trasferimento, con equo e temperato apprezzamento, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile riferiti alla data in cui il Consiglio d'Amministrazione ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 10.2, tenuto conto della specificità dell'attività sociale.

10.7.2 La decisione del Collegio di arbitraggio è inappellabile e deve essere comunicata, entro i trenta giorni successivi alla nomina del collegio, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed al socio offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che:

a) ove il valore o il prezzo proposto dall'offerente sia maggiore del valore stabilito dal Collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal Collegio di arbitraggio, che sarà vincolante per le parti;

b) ove il valore o il prezzo proposto dall'offerente sia uguale o minore del valore stabilito dal Collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dall'offerente.

10.7.3 L'offerente, ricevuta la comunicazione della decisione del Collegio di arbitraggio, può revocare la propria proposta, mediante comunicazione al Consiglio d'Amministrazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte del Collegio di arbitraggio, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

10.7.4 Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte dell'offerente nel termine di cui all'art.10.7.3, il Consiglio d'Amministrazione ne darà comunicazione ai soci che hanno investito il Collegio di arbitraggio, unitamente ad una copia della decisione del medesimo Collegio.

10.7.5 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente - fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta da parte dell'offerente – possono esercitare la prelazione al valore o al prezzo determinato dal Collegio di arbitraggio – tenuto conto dei criteri di cui all'art. 10.7.2, lettera a) e b) – dandone comunicazione all'offerente ed al Presidente del Consiglio d'Amministrazione entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

10.7.6 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il Collegio di arbitraggio per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

10.8. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società:

a) comunicherà, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'ultima raccomandata di cui al punto 10.5 ovvero, in caso di arbitraggio sul valore o sul prezzo, dell'ultima raccomandata di cui al punto 10.7.5, qualora riscontrasse che tutte le azioni offerte in vendita siano state oggetto di prelazione, a tutti i soci ed al proponente la vendita i nominativi degli azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione;

b) riproporrà, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'ultima raccomandata di cui al punto 10.5 ovvero, in caso di arbitraggio sul valore o sul prezzo, dell'ultima raccomandata di cui al punto 10.7.5, qualora riscontrasse che l'esercizio del diritto di prelazione non abbia avuto ad oggetto la totalità delle azioni offerte in vendita, l'acquisto delle azioni non optate ed i soci, nei

20 (venti) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, dovranno dichiarare al Presidente la volontà di esercitare il diritto di prelazione in ordine alle azioni inoptate, precisandone l'entità, eventualmente anche per l'intero quantitativo, ed accettandone comunque la suddivisione proporzionale nel caso in cui vi fossero più soci concorrenti;

c) comunicherà, qualora riscontrasse che non tutte le azioni offerte in vendita ai sensi della lettera b) siano state rese oggetto di prelazione, a tutti i soci aventi diritto, nei successivi 20 (venti) giorni a far data dal ricevimento dell'ultima raccomandata, il risultato complessivo raggiunto e offrirà le azioni rimaste inoptate alla Regione Veneto che le potrà rilevare, a parità di condizioni, comunicando al Presidente, entro giorni 8 (otto), la propria accettazione dell'offerta.

10.9 Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione siccome disciplinato nel presente articolo 10, l'offerente ovvero gli offerenti potranno trasferire le azioni al terzo acquirente nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 29 del 25.10.2001 e dall'articolo 9 del presente Statuto.

10.10 Qualora esperite tutte le procedure previste dai commi precedenti, risultino non collocate in tutto od in parte le azioni offerte in vendita, la Società potrà acquistare le proprie azioni, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con i limiti e le modalità di cui all'articolo 2357 Codice Civile.

10.11 Il trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto è inefficace, invalido ed inopponibile nei confronti della Società.

Articolo 11 - Diritto di recesso

11.1 Il diritto di recesso può essere esercitato in tutti i casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile.

11.2 In deroga al comma precedente, non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione, la modifica, la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

11.3 Il diritto di recesso è esercitato con le modalità di cui agli articoli 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

11.4 In caso di recesso il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Articolo 12 Obbligazioni

12.1 L'emissione delle obbligazioni, in deroga all'art. 2410, 1° comma, Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, che ne fissa le modalità di collocamento, di estinzione e di eventuale conversione.

12.2 Le obbligazioni, anche indicizzate, possono essere nominative e/o al portatore, convertibili in azioni, emesse con warrants.

Articolo 13 Patrimoni destinati

13.1 La Società, ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi di finanza di progetto. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.2 La delibera costitutiva del patrimonio destinato deve:

a) individuare ed indicare l'affare cui è destinato il patrimonio, identificando i) il progetto,

l'attività e le caratteristiche finanziarie e tecniche dell'affare; ii) la localizzazione dell'attività attraverso cui il progetto viene realizzato;

- b) individuare i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato;
- c) indicare gli eventuali apporti finanziari di terzi soggetti;
- d) illustrare il piano economico-finanziario relativo all'affare che si intende realizzare e le regole di rendicontazione dello specifico affare;
- e) deliberare in merito alla eventuale emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, specificando la tipologia, le caratteristiche, i diritti e le regole di circolazione degli stessi.

ASSEMBLEA

Articolo 14 Assemblea

14.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di uno Stato componente dell'Unione Europea.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 15 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

15.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:

- a) approva il bilancio, corredato con le relazioni degli organi sociali;
- b) nomina e revoca gli Amministratori ed i Sindaci di propria competenza, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in conformità con le relative designazioni effettuate dai soci in esecuzione degli articoli 12, 14, 16 e 18 dell'Atto Costitutivo e con le modalità di cui all'articolo 22.2 dello Statuto;
- c) determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché la remunerazione complessiva degli Amministratori investiti di particolari cariche;
- d) determina il compenso annuale dei Sindaci effettivi e, se nominati, del Revisore Contabile o della Società di Revisione;
- e) delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci;
- f) nomina eventuale del Presidente Onorario, determinandone i compiti, i poteri e la durata.

Articolo 16 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento della Società previsto dall'articolo 2484 - 1° comma - n. 6 Codice Civile;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) l'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede legale all'estero;
- g) l'eventuale emissione di categorie di azioni fornite di diritti patrimoniali e/amministrativi diversi;
- h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17 Convocazione dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale qualora: *i)* la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; *ii)* sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, che devono essere indicate dagli amministratori nella Relazione degli Amministratori al bilancio.

17.2 L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto.

17.3 Fermi restando i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impossibilità, dal Vice Presidente Vicario ovvero dall'Amministratore Delegato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea, escludendosi dal computo il giorno indicato per l'assemblea in prima convocazione. Resta salva la facoltà di convocare l'Assemblea mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) gli argomenti e le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre informazioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'Assemblea non risulti validamente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno indicato per l'Assemblea di prima convocazione.

17.6 Sono valide le Assemblee - anche se non sono state osservate le formalità di convocazione - quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e quando sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo assenti verrà data, da parte del Presidente dell'organo amministrativo, tempestiva ed adeguata informazione in merito alle delibere assunte.

17.7 Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato i loro certificati azionari almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale o presso le Aziende di Credito ovvero le Società Finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. I certificati depositati non possono essere ritirati prima della fine dell'Assemblea.

17.8 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, mediante delega scritta. Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta nei limiti e con l'osservanza del citato art. 2372 Codice Civile.

17.9 Ai sensi dell'art. 2370, ultimo comma, del Codice Civile, le riunioni dell'assemblea possono essere tenute per audio o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- i)* che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea siano presenti nello stesso luogo e provvedano alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove essi si trovano;
- ii)* il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'Assemblea, proclamare i risultati delle votazioni;

iii) che gli intervenuti partecipino alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere e trasmettere documenti;

iv) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 18 Assemblea Ordinaria - Determinazione dei quorum

18.1 L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o in delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la deliberazione che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

18.2 L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 19 Assemblea Straordinaria - Determinazione dei quorum

19.1 L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, in prima e in seconda convocazione, con la presenza e con il voto favorevole dei soci rappresentanti, in proprio o in delega, almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 20 Presidenza dell'Assemblea - Verbalizzazione

20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente. In loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

20.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente, ovvero da un Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

20.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

20.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

20.5 Il verbale dell'assemblea deve indicare

- la data dell'Assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o se siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.6 Le copie degli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Segretario.

20.7 Non esaurendosi nella stessa giornata per motivi di orario la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre, a maggioranza, la continuazione della riunione assembleare ad altra data dalla stessa deliberata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 Consiglio di Amministrazione - Competenze e poteri

21.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono ogni operazione per l'attuazione dell'oggetto sociale.

21.2 Il Consiglio d' Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- f) la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis e ss. del Codice Civile;
- g) la costituzione di società o l'assunzione di partecipazioni societarie o di organismi consortili, secondo le modalità di cui all'articolo 3.3 lett. ii) del presente Statuto.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione esprime inoltre il proprio parere sulla nomina del Direttore Generale della Società da parte dell'Amministratore Delegato, le cui funzioni verranno esercitate sotto il controllo di quest'ultimo.

Articolo 22 Composizione del Consiglio di Amministrazione

22.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 14 (quattordici) membri, da scegliersi anche tra non soci, i quali durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

22.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 e seguenti del Codice Civile, si richiamano le clausole dell'Atto Costitutivo inerenti alla nomina degli Amministratori, tra cui, in particolare, le seguenti clausole, da intendersi qui come integralmente trascritte: art. 12, art. 13, art. 14, art. 15. In particolare, alla Regione Veneto spetta la nomina di quattro componenti, alle Province spetta la nomina di un componente cadauna per un totale complessivo di sette componenti, mentre i restanti tre consiglieri verranno nominati su designazione congiunta dei soci privati costituiti dalle società autostradali.

Per le finalità di cui alla presente clausola, ed ai sensi dell'art. 2449 e seguenti del Codice Civile, la Regione Veneto, le Province e gli altri soci a cui spetta, per legge o per contratto, il potere di nominare uno o più amministratori, comunicheranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, entro giorni cinque dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, i nominativi degli amministratori designati. Il Presidente provvederà, in apertura di trattazione dell'argomento riguardante la nomina dell'organo amministrativo, a comunicare all'Assemblea - a tali fini convocata - i nominativi la nomina dei soggetti già designati dagli azionisti.

22.3 Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

22.4 La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli Amministratori, sono regolate a norma di legge.

22.5 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Agli Amministratori rimasti in carica competono, fino alla ricostruzione del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione.

22.6 Nel caso vengano a mancare tutti gli Amministratori competono al Collegio Sindacale, sino alla ricostruzione del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione nonché l'obbligo di convocare urgentemente l'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 23 Presidente del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente vengono designati ai sensi all'articolo 14 dell'Atto Costitutivo con le modalità di cui all'articolo 22.2 dello Statuto.

23.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

23.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

23.4 Il Presidente assume, anche qualora l'Amministratore Delegato - nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti - sia impossibilitato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

23.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente Vicario, oppure, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente.

23.6 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato ed, in subordine, al Consigliere più anziano.

Articolo 24 Amministratore Delegato

24.1 L'Amministratore Delegato viene designato ai sensi dell'articolo 14 dell'Atto Costitutivo e viene nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto, con le modalità di cui all'articolo 22.2 dello Statuto ed è individuato fra persone di provate e riconosciute capacità ed esperienze per il perseguimento e l'esecuzione al meglio dell'oggetto sociale.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione delegherà, in conformità a quanto previsto all'articolo 24.3 dello Statuto proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, nominato ai sensi del precedente comma, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto e potrà nominare procuratori speciali per singoli e determinati atti o categorie di atti.

24.3 Tra le competenze delegabili dall'organo amministrativo all'Amministratore Delegato possono essere conferiti, in particolare ed a titolo esemplificativo, i seguenti poteri:

- sovrintendere e coordinare tutti i settori della Società e determinare regole per il funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- gestire le iniziative assunte dalla Società e coordinare le attività delle Direzioni Centrali, intervenendo direttamente sulle operazioni di maggior rilievo;
- stabilire, con l'ausilio dell'organizzazione interna della Società, modalità e regolamenti finanziari connessi all'esecuzione delle attribuzioni delegate;
- approvare e sottoscrivere contratti in genere, anche d'appalto, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di ingegneria pura, la progettazione ed esecuzione di opere,

l'esecuzione di servizi;

- acquistare beni mobili, nonché acquistare servizi per le necessità correnti della Società, ivi inclusi materiali, materie prime, prodotti finiti, sino ad un importo massimo, per singolo contratto, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- richiedere aperture e chiusure di rapporti bancari e finanziari; gestire gli stessi nell'ambito degli indirizzi di investimento definiti dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il potere: i) di effettuare versamenti e prelevamenti sui conti correnti, anche mediante assegni bancari e circolari, all'ordine di chiunque, a valere sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito accordate; ii) di perfezionare aperture di credito e contratti di anticipazione bancaria e contratti bancari in genere;
- esigere e riscuotere, anche mediante girata, a qualunque titolo, somme, crediti, mandati di pagamento, depositi cauzionali, rilasciando quietanza;
- svolgere attività di engineering ed attività connesse ai servizi prestati dalla Società;
- nominare, d'intesa con il Presidente della Provincia di Belluno, il Dirigente Responsabile della Direzione distaccata di Belluno, regolandone gli ambiti operativi;
- nominare il Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto all'art. 24.6 dello Statuto;
- coordinare le attività delle Direzioni operative, intervenendo direttamente sulle operazioni di maggior rilievo;
- sottoscrivere e risolvere i contratti con tutti i prestatori di lavoro della Società, determinando gli eventuali trattamenti economici per l'ammontare non predeterminato da contratti e da accordi collettivi, nonché perfezionare transazioni e conciliazioni con i prestatori di lavoro;
- nominare Procuratori speciali della Società, anche ad negozia, fissandone i rispettivi poteri, attribuzioni e compensi;
- conferire deleghe e specifici poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai dipendenti della Società ed anche a terzi;
- affidare consulenze e incarichi a professionisti;
- rappresentare la Società innanzi all'autorità giudiziaria in qualunque grado e specie di giurisdizione, anche nominando avvocati, procuratori alle liti e periti, in Italia ed all'estero, revocandoli e sostituendoli.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione utile, attribuirà le deleghe operative all'Amministratore Delegato.

24.5 L'Amministratore Delegato, per determinate categorie d'atti e di affari, può altresì conferire procure speciali nelle forme di legge al Direttore Generale, ai Dirigenti od ai preposti alle dipendenze, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della procura.

24.6 Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Delegato previo parere del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere scelto tra persone di provate e riconosciute capacità per il perseguimento al meglio delle attività sociali ed esercita i compiti affidatigli sotto il controllo dell'Amministratore Delegato.

Articolo 25 Comitato Esecutivo

25.1 Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai quattro quinti dei suoi componenti, può delegare proprie attribuzioni altresì ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di sette membri.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera in merito alla durata ed ai poteri da assegnare al Comitato Esecutivo, ad eccezione

dei poteri che la legge e lo Statuto riservano al Consiglio di Amministrazione.

25.3 Il Presidente e l'Amministratore Delegato, nominati nel rispetto dell'art. 14 dell'Atto Costitutivo, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.

25.4 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e dallo stesso convocato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dall'Amministratore Delegato.

25.5 Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è richiesta l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

25.6 Alle riunioni del Comitato Esecutivo può partecipare, con funzioni consultive, il Direttore Generale.

25.7 Il Segretario del Comitato Esecutivo verrà eletto di volta in volta e redigerà il verbale. Le delibere sono comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

26.1 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Società. Il Consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.

26.2 Fermi restando i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione del Consiglio deve avere luogo altresì quando ne facciano richiesta scritta al Presidente con indicazione delle ragioni che la determinano, l'Amministratore Delegato od almeno tre Consiglieri.

26.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

26.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche per audio o videoconferenza a condizione che risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare e ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sull'apposito libro.

26.5 Salvo diversamente indicato nello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

26.6 Le deliberazioni concernenti la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

26.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio stesso.

26.8 Copie ed estratti dei verbali ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Segretario.

26.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età tra i presenti.

Articolo 27 Rappresentanza

27.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano disgiuntamente al Presidente - ovvero, in caso di sua assenza, al Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza di quest'ultimo, al Vice Presidente - ed all'Amministratore Delegato.

Articolo 28 Remunerazione dei Consiglieri e dell'Amministratore Delegato

28.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea. Il riparto dei compensi deliberati dall'Assemblea, ove questa non vi abbia già provveduto, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

28.2 Ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, l'Assemblea determina, altresì, l'importo complessivo destinato alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

28.3 La remunerazione dei singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea.

28.4 Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Articolo 29 Collegio Sindacale

29.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

29.2 Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile un Sindaco effettivo è nominato dalla Regione del Veneto, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati congiuntamente dalle Province. I due residui Sindaci – uno effettivo ed uno supplente – vengono designati congiuntamente dalle società autostradali alle quali spetta anche la designazione del Presidente del Collegio Sindacale. Le designazioni saranno proposte in blocco all'Assemblea dal Presidente, a tali fini convocata.

29.3 Tutti i componenti il Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

29.4 I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

29.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

29.6 Ai Sindaci effettivi competerà un compenso annuale determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

Art. 30 Controllo Contabile

30.1 Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, salvo i casi in cui:

- sia obbligatorio affidare il controllo contabile ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione;
- l'Assemblea ordinaria deliberi di affidare il controllo contabile ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione.

30.2 Il Revisore o la Società di Revisione di cui all'art. 30.1 devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

BILANCIO - UTILI

Articolo 31 Esercizio sociale

31.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio a norma di legge.

Articolo 32 Utili

32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dopo aver accantonato il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, dovranno essere destinati come da delibera Assembleare.

32.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 Scioglimento e liquidazione

33.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

33.2 La disciplina per la liquidazione della Società, la conseguente nomina dei Liquidatori, la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea dei soci a norma delle disposizioni degli artt. 2487 e seguenti del Codice Civile.

CONTROVERSIE

Articolo 34 Composizione bonaria delle vertenze

34.1 Ogni controversia tra i soci e/o tra questi e la Società, riguardante il presente Statuto, il contratto sociale, la sua validità, interpretazione ed esecuzione, dovrà essere dapprima resa oggetto di riserva in forma scritta comunicata a tutti gli altri soci ed alla Società, e previamente sottoposta - secondo correttezza, buona fede e con il massimo impegno e sollecitudine - ad un tentativo di amichevole composizione, da esperirsi, anche nell'interesse della stessa Società, a mezzo dei legali rappresentanti delle parti, ovvero di loro qualificati delegati, secondo un informale meccanismo di risoluzione della controversia, di volta in volta stabilito dalla parti.

34.2 L'intervenuto esperimento del tentativo di amichevole composizione costituisce condizione di procedibilità per la successiva proposizione dell'azione giudiziale.

Articolo 35 Clausola Compromissoria

35.1 La risoluzione di qualunque controversia insorta, in dipendenza del presente Statuto e/o del Regolamento consortile, tra la Società ed i suoi soci, ovvero tra questi, ovvero qualunque controversia promossa dagli Amministratori, Liquidatori, Sindaci ovvero Revisori, ovvero promossa nei loro confronti, è demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, il quale deciderà in modo rituale e secondo diritto.

35.2 La decisione degli Arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.

35.3 La domanda di arbitrato dovrà essere redatta dalla parte più diligente, la quale dovrà indicare sinteticamente l'oggetto della controversia.

35.4 La domanda dovrà essere inviata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati ove ha sede la società, il quale, entro giorni trenta dal ricevimento della medesima, nominerà il Collegio Arbitrale.

35.5. I tre Arbitri nominati provvederanno, nei tre giorni successivi alla loro nomina, ad eleggere il Presidente del Collegio.

35.6 Nel caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della domanda di arbitrato, così come nel caso in cui il Collegio Arbitrale non provveda, nei tre giorni successivi alla sua nomina, ad

eleggere il Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su richiesta della parte interessata provvederà ad assolvere entrambi gli incombeni.

35.7 La sede dell'arbitrato è presso la sede sociale alla data della domanda di arbitrato.

35.8 Il Collegio decide sulle spese del procedimento e su quelle da porsi a carico della parte soccombente.

35.9 La validità e l'interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

35.10 Si applicano comunque gli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5.

35.11 Non possono formare oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

35.12 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare dei soci con la maggioranza di almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale.

VARIE

Articolo 36 Rinvio

36.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, alle leggi statali ed alle leggi regionali che disciplinano il sistema viario stradale ed autostradale.

F.to: Marino Zorzato - dr. Alberto Tessiore - Notaio - (L.S.)-